

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)

Indietro

Publicato il 03/09/2018
N. 05161/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02298/2018 REG. RIC.
N. 02167/2018 REG. RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

**in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2298 del 2018, proposto da

Sogaer – Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas – s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, n. 101;

contro

Vitali s.p.a., Sogela s.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo Consorzio con la Società Gestione

Lavori – So.GE.LA., s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Marascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto a presso il suo studio in Roma, via Po, 12;

nei confronti

Impresa Bacchi S.r.l., non costituita in giudizio;

Ntc Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difeso dall'avvocata dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2167 del 2018, proposto da

Impresa Bacchi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ciani, Michele Ottani, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell'avvocato Stefano Vinti in Roma,
via Emilia, 88;

contro

Società Gestione Aeroporti Cagliari
Elmas s.p.a. non costituita in
giudizio;

nei confronti

Vitali s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato
Francesco Marascio, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Po n. 12;

Società Gestione Lavori So.Ge.La.
s.r.l., Ntc Costruzioni Generali s.r.l.
non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2167 del 2018:
della sentenza breve del Tribunale
amministrativo regionale per la
Sardegna (sezione Prima) n.
00810/2017, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2298 del 2018:

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione Prima) n. 00810/2017, resa tra le parti;

.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vitali S.p.A. e di Ntc Costruzioni Generali S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Gennaro Terracciano, su delega dell'avvocato Angelo Piazza, l'avvocato Alessandro Biamonte, su delega dell'avvocato Francesco Marascio, l'avvocato Elia Barbieri, su delega dell'avvocato Stefano Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La SO.GA.ER. s.p.a. – Società gestione aeroporti Cagliari Elmas), con avviso pubblicato il 4 maggio 2017, ha bandito una gara, da

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con prezzo a corpo, per l'affidamento a corpo dei lavori di manutenzione straordinaria del raccordo “*MIKE e strada perimetrale*”, all'interno dell'aeroporto, con prezzo a base d'asta pari ad € 2.560.563,95.

2. Il R.T.I. composto da Vitali s.p.a. (capogruppo mandataria) e SOGELA s.r.l. – Società gestione lavori (mandante), inizialmente aggiudicatario, è stato poi escluso dalla gara dalla stazione appaltante (che ha annullato in autotutela l'aggiudicazione) per aver modificato in sede di formulazione dell'offerta l'elenco dei prezzi unitari predisposto dalla stazione appaltante.

La gara è stata successivamente aggiudicata al costituendo R.T.I. composto dall'Impresa Bucchi s.r.l. (capogruppo mandante) e NTC Costruzioni s.r.l. (mandataria).

3. Contro il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione a favore del R.T.I. Impresa Bucchi s.r.l., il R.T.I. Vitali

ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, ha accolto il ricorso, affermando il principio secondo cui in un appalto a corpo, in cui è stato offerto un prezzo complessivo, l'elenco dei prezzi analitico è irrilevante, perché ai fini della determinazione del prezzo offerto deve prendersi in considerazione l'intera opera considerata globalmente.

5. Per ottenere la riforma di detta sentenza hanno proposto separati appelli sia SO.GA.ER. sia il R.T.I. Impresa Bucchi s.r.l..

6. Si è costituito in giudizio per resistere ad entrambi gli appelli il R.T.I. Vitali.

7. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

10. Gli appelli non meritano accoglimento.

11. Come si è già evidenziato, la gara di che trattasi era da aggiudicare a “corpo”.

In siffatta tipologia di appalti il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta.

Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057).

Ne consegue che le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell'art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l'analoga norma contenuta nell'art. 53, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: *“per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti?”* (cfr., in relazione all'analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15).

In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l'elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

12. Non ha pregio, in senso contrario, la tesi della stazione appaltante secondo cui nel caso di specie il disciplinare avrebbe previsto, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell'elenco prezzi nella versione originale. Ove, invero, il disciplinare venisse interpretato in questi termini (nel senso cioè di aver previsto a pena di esclusione, per lavori da aggiudicarsi a corpo, l'immodificabilità dei prezzi unitari) la relativa clausola non sfuggirebbe alla comminatoria di nullità di cui all'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, che, come è noto, stabilisce la nullità delle clausole che introducono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

13. Del resto, il R.T.I. Vitali si è limitato ad apportare all'elenco dei prezzi le modifiche coerenti con la proposta migliorativa offerta (sostituzione del materiale per la pavimentazione con materiali ecocompatibili), miglioramento espressamente consentita dal disciplinare, il che consente anche di

superare l'ulteriore censura secondo cui l'odierna appellata avrebbe introdotto al progetto delle varianti non consentite (o, addirittura, presentato un'offerta disomogenea e, quindi, non confrontabile con quella degli altri concorrenti).

La lista dei prezzi "modificati" coincide, inoltre, con l'offerta finale presentata che, quindi, non risulta indeterminata.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli appelli devono, pertanto, essere respinti.

15. Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di appello, considerata la peculiarità della fattispecie e la complessità, specie sul piano tecnico, delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia

eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere,

Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli	Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)